

(Codice interno: 284298)

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2014, n. 31

Modifica alla legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 "Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica dell'Allegato alla legge regionale 1° marzo 2002, n. 4
"Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po"**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato alla legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 "Costituzione dell'organismo interregionale del fiume Po" (AIPO), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti."

2. La disposizione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi di modifica delle leggi istitutive dell'Agenzia, emanate dalle Regioni interessate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 ottobre 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'Allegato alla legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 "Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po"

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 31

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Maurizio Conte, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 maggio 2014, n. 8/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 maggio 2014, dove ha acquisito il n. 432 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Settima Commissione consiliare;
- La Settima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 1 ottobre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Nicola Ignazio Finco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 ottobre 2014, n. 31

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
com'è noto, prima della riforma “Bassanini” il Magistrato per il Po era la struttura periferica del Ministero dei Lavori Pubblici, istituzionalmente deputata alla gestione dei corsi d'acqua, di competenza statale, ricadenti nel bacino idrografico del fiume Po.

Tuttavia, nell'ambito della riforma predetta, avviata con legge 59/1997 ed attuata, principalmente, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, contestualmente al trasferimento alle Regioni ed agli enti locali, di tutte le funzioni amministrative relative, è stato, altresì, disposto il riordino delle strutture periferiche e degli uffici facenti capo all'amministrazione dello Stato già competenti nelle funzioni medesime, tra i quali è compreso, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 112/1998 anche il Magistrato per il Po.

La disposizione di cui alla norma citata è stata, successivamente, ripresa dall'articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dal DPCM 14 dicembre 2000 con il quale è stata demandata alle Regioni nel cui territorio operava il Magistrato per il Po la definizione di un accordo per la costituzione di un organismo interregionale che, sostituendosi al sopprimendo Magistrato, esercitasse le funzioni relative alla gestione dei corsi d'acqua compresi nel bacino medesimo.

In occasione degli incontri tenutisi fra gli Assessori competenti delle Regioni coinvolte, finalizzati all'individuazione degli adempimenti conseguenti all'attuazione del menzionato DPCM è stato, a suo tempo, evidenziato che le Regioni effettivamente interessate alla costituzione dell'organismo in questione erano Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Le quattro Regioni interessate hanno, quindi, provveduto, in attuazione delle norme sin qui richiamate, a costituire l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) mediante apposita legge regionale e relativo Accordo allegato, nel quale sono state definite sia l'organizzazione che le funzioni della stessa. Per quanto riguarda il Veneto, il riferimento è alla legge regionale 1° marzo 2002, n. 4.

In particolare, sono stati affidati all'AIPO i compiti di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che necessitano di una gestione unitaria a livello di bacino idrografico del Po e, segnatamente, la programmazione operativa, la progettazione e l'attuazione degli interventi relativi alle opere idrauliche, la polizia idraulica, la gestione del servizio di piena, l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali, etc..

In merito, più specificatamente, al disegno di legge in oggetto, va evidenziato che esso discende dall'esigenza, rappresentata dalle Regioni Emilia Romagna e Lombardia, di affidare in via definitiva ad AIPO anche i compiti di gestione della navigazione interna.

Dette Amministrazioni, infatti, hanno sottolineato non solo la necessità, ma anche l'urgenza di tale conferimento di funzioni per poter procedere al definitivo trasferimento del personale già dipendente dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI), attualmente distaccato presso l'Agenzia in forza di una convenzione in scadenza nel mese di agosto.

Allo stato attuale, poiché sia le Regioni suddette che il Piemonte si sono già dotate di apposite leggi in tal senso, affinché queste possano esplicare i propri effetti, è necessario l'intervento del legislatore Veneto, chiamato ad approvare identica normativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale del Veneto 4/2002, con l'aggiunta della lettera f bis), all'articolo 4 dell'Accordo costitutivo allegato a quest'ultima.

Sul disegno di legge si esprimeva favorevolmente la Settima Commissione con parere in data 10 settembre 2014.

Nel corso del dibattito in Consiglio è, tuttavia, emersa la necessità di approfondire le disposizioni integrative al provvedimento illustrate negli emendamenti presentati e di conseguenza il Consiglio nella seduta del 17 settembre 2014 ha deliberato con DCR n. 81 il rinvio del progetto di legge alla Commissione competente per un supplemento di istruttoria.

La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 1° ottobre 2014, ha ritenuto di non poter procedere con l'esame degli emendamenti poiché la questione attiene alla competenza di altra commissione. Pertanto ha espresso a maggioranza (favorevoli per il Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord-Padania il Presidente Finco con delega del consigliere Cappon, per il Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra Veneto Autonomo il consigliere Giancarlo Conta, per il Gruppo consiliare Misto il consigliere Bozza, per il Gruppo consiliare Unione Nord Est il consigliere Bortoluzzi e per il Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto i consiglieri Niero, Fracasso e Ruzzante; astenuto per il gruppo consiliare Forza Italia il consigliere Teso) parere favorevole in ordine alla proposta così come presentata.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 dell'Allegato della legge regionale n. 4/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - (Funzioni)

1. L'agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:

- a) la programmazione operativa degli interventi;
- b) la progettazione e attuazione degli interventi;
- c) la polizia idraulica;
- d) la gestione del servizio di piena;
- e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
- f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico.

f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

2. L'agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.”.

4. Struttura di riferimento

Dipartimento difesa del suolo e foreste